

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM-84 GLOBAL CULTURES

Sede di Bologna

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO.....	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI.....	4
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE.....	4
ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ.....	4
ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE.....	4
ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	5
ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE.....	5
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE....	5
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE.....	5
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE.....	5
ART. 11 TIROCINIO FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE O COLLEGATO AD UN PROGETTO FORMATIVO.....	6
ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE.....	6
ART. 13 COERENZA FRA I CREDITI ASSEGNATI ALLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE E GLI SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMATI.....	7

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per frequentare il Corso di Laurea Magistrale in Global Cultures è indispensabile avere acquisito:

- una buona conoscenza generale e di orientamento rispetto a categorie, strumenti e linguaggi delle discipline storiche, nonché capacità di analisi e contestualizzazione di una o più categorie di documenti e fonti originali relativi a uno specifico tema o periodo cronologico di riferimento;
- una conoscenza critica della storia antica, medievale, moderna o contemporanea che consenta di orientarsi nel dibattito storiografico pertinente.
- la capacità di comunicare in forma scritta e orale in inglese, dimostrando di saper utilizzare le fasi dell'euristica, dell'argomentazione e dell'applicazione di metodi storiografici sui temi principali del periodo cronologico di riferimento.

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Global Cultures, occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

- Requisiti curriculari

1) Avere conseguito la laurea nella classe L-42 Storia oppure nelle lauree corrispondenti dei previgenti ordinamenti

oppure

2) Possedere un titolo di Laurea di classe diversa da quella indicata al nr. 1, oppure possedere un titolo di Laurea di ordinamenti previgenti diverso da quello indicato al nr. 1 o un titolo di studio equivalente anche conseguito all'estero e avere acquisito almeno 30 CFU in uno o più dei seguenti Settori Scientifico Disciplinari:

- L-OR/10 – Storia dei paesi islamici;
- L-OR/13 – Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia;
- L-OR/17 – Filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale;
- L-OR/23 – Storia dell'Asia orientale e sud-orientale;
- M-DEA/01 – Discipline demotnoantropologiche;
- M-GGR/01 – Geografia;
- M-GGR/02 – Geografia economico-politica;
- M-STO/02 – Storia moderna;
- M-STO/03 – Storia dell'Europa orientale;
- M-STO/04 – Storia contemporanea;
- M-STO/05 – Storia della scienza e delle tecniche
- SPS/02 – Storia delle dottrine politiche;
- SPS/03 – Storia delle istituzioni politiche;
- SPS/04 – Scienza politica;
- SPS/05 – Storia e istituzioni delle Americhe;
- SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali;
- SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
- SPS/13 – Storia e istituzioni dell'Africa;
- SPS/14 – Storia e istituzioni dell'Asia.

Se il candidato è in possesso di un titolo di studio estero o di una laurea del previgente ordinamento diversa da quella indicata nel nr. 1, la Commissione procede alla valutazione e verifica il possesso delle conoscenze e delle competenze sulla base della carriera pregressa.

- Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto modalità di ammissione.

È previsto l'accertamento delle conoscenze e delle competenze della lingua inglese livello B2 tramite modalità e scadenze stabilite dal Consiglio di Corso di Studio e pubblicate nell'avviso di ammissione.

b. Modalità di ammissione

- Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

La verifica della personale preparazione si ritiene assolta se il laureato ha ottenuto un voto di laurea uguale o superiore a 100/110. Per i candidati che siano in debito della sola prova finale la verifica della personale preparazione si ritiene assolta se il candidato abbia una media ponderata dei voti uguale o superiore a 27,14.

I laureati che abbiano conseguito un voto di laurea inferiore a 100/110 e i candidati che siano in debito della sola prova finale abbiano una media ponderata dei voti inferiore a 27,14 non possono accedere al Corso di Studio, anche se in possesso dei requisiti curriculari.

Per i candidati in possesso di un titolo di studio estero e riconosciuto idoneo, la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione avviene attraverso un colloquio di approfondimento in lingua inglese che verterà sugli ambiti di conoscenze necessari per accedere alla laurea magistrale.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti. Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propeedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo. Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte una o più attività formative tra tutte quelle attivate in Ateneo.

Il Consiglio di corso di studio ha deliberato che tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in lingua inglese.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in lingua inglese.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

ART. 11 TIROCINIO FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE O COLLEGATO AD UN PROGETTO FORMATIVO

Il Corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale

ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta ed elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore.

La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

Tale tesi dovrà fornire un incremento significativo alla conoscenza di un rilevante problema storico o storico-culturale nell'ambito disciplinare prescelto), deve essere basata su una ricerca individuale anche consistente in una schedatura scientifica di fonti e documenti di interesse storico secondo le forme canoniche delle discipline.

Tale contributo originale può eventualmente essere corredato da supporti tecnologici, e deve essere elaborato in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

La prova finale della Laurea magistrale verrà assegnata preferibilmente in una disciplina indicata dallo studente. Tale disciplina di norma deve essere presente nel piano di studi. Il relatore della prova finale è o il responsabile didattico della disciplina o il docente con cui si è sostenuto l'esame della disciplina stessa. Lo studente può comunque far domanda al Consiglio di Corso per l'assegnazione di una disciplina esterna al piano di studi, purché coerente con gli obiettivi formativi qualificanti e specifici della laurea magistrale: in questo caso il correlatore è nominato d'ufficio dal Consiglio tra i docenti afferenti al Corso di Laurea magistrale.

Punteggio attribuibile per la definizione del voto di laurea e criteri della tesi di laurea

Punteggio attribuibile per la definizione del voto di laurea modificato secondo la seguente gradazione e accompagnato dalla indicazione di valore:

- 4 (eccellente)*
- 3 (ottimo)

- 2 (buono)
- 1 (discreto)
- 0 (sufficiente)

*attribuibili nei casi di notevole originalità (brevemente argomentata dal relatore) e di esposizione brillante del lavoro.

La prova finale può essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio.

ART. 13 COERENZA FRA I CREDITI ASSEGNATI ALLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE E GLI SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMATI

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.